

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 LUG. 2001

=====

30 LUG. 2001
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - DIONISI -

DELIBERAZIONE N° 1154

Legge Regionale 1° settembre 1999 n. 18:

OGGETTO: erogazione di assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2001.



OGGETTO: Legge Regionale 1° settembre 1999 n. 18: erogazione di assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica agli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per fatti di guerra. Anno 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 1.9.1999 n. 18 che stabilisce che la Regione, nei limiti delle somme stanziato in bilancio, garantisce le prestazioni sanitarie preventive, ortopediche e protesiche di cui all'art. 57, c. 3 della legge 23.12.1978 n. 833 a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi civili per fatti di guerra;

VISTO l'art. 2, c.2, della citata legge regionale 1.9.1999 n. 18 che prevede l'emanazione di una deliberazione della Giunta regionale concernente l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni indicate al comma 1 dello stesso art. 2;

CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha richiesto per l'anno 2001 un nuovo stanziamento previsto dalla L.R. n. 18/99 rispetto a quello di lire 100.000.000, ritenuto insufficiente, stabilito dal bilancio del decorso 2000;

VISTA la legge regionale 10 maggio 2001 n. 11 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, in cui è stato previsto lo stanziamento di lire 500.000.000 sul capitolo 42126 per far fronte agli oneri previsti dalla citata legge regionale n. 18/99;

CONSIDERATO che in base al criterio di contenimento della spesa sancito dall'art. 3 della L. R. n. 10/2000 sono disponibili per l'anno 2001 soltanto £ 425.000.000;

VISTO l'art. 57, c. 3, della legge 23.12.1978 n. 833, richiamato dall'art. 1 della citata legge regionale 1.9.1999 n. 18;


CONSIDERATO che nei decorsi anni 1999 e 2000 i contributi per le prestazioni previste dalla legge regionale 1.9.1999 n. 18 sono stati determinati sulla base della spesa storica sostenuta nel 1992 in considerazione dell'esigua somma di lire 85.000.000 disponibile per ognuno dei predetti esercizi 1999 e 2000;

RITENUTO di dover incrementare i contributi stabiliti per l'anno 2000 con DGR 1348/2000 in rapporto al maggior stanziamento previsto in bilancio a favore della categoria degli invalidi di guerra e invalidi civili per fatti di guerra;

RILEVATO, infatti, che la suddetta categoria, composta ormai da un numero limitato di persone, con l'avanzare dell'età ha sempre maggiori esigenze di carattere non strettamente sanitario ma connesse al loro stato di invalidità;

CONSIDERATO che numerose ASL nonostante i ripetuti solleciti non hanno fornito le notizie necessarie per ripartire i fondi previsti in bilancio;

CHE non sono ulteriormente procrastinabili le decisioni da adottare in merito alla questione di che trattasi per la quale la categoria interessata ha grandi aspettative;



CONSIDERATO che con apposita successiva determinazione dipartimentale verrà impegnata e liquidata la spesa entro lo stanziamento di £ 425.000.000 nei confronti di ciascuna Azienda USL con oneri gravanti sul capito 42126;

VISTA la legge 15.5.1997 n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

sono determinati nel modo seguente i contributi erogabili a favore degli invalidi di guerra ed agli invalidi civili per cause di guerra;

- a. cure termali, contributo di lire 60.000 giornaliere per un massimo di giorni quindici; il contributo spetta anche all'accompagnatore nel rispetto delle disposizioni ONIG allegate alla circolare 23.12.1997 n. 63 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute;
- b. assistenza alimentare agli invalidi pensionati per malattia tubercolare, mentale e insufficienza renale cronica, contributo di lire 6.000 giornaliere;
- c. assistenza agli invalidi paraplegici e discinetici: contributo di lire 6.000 giornaliere;
- d. usura indumenti: contributo annuale da un minimo di lire 47.000 ad un massimo di lire 82.000 a seconda del tipo di mutilazione;
- e. premio per la buona tenuta protesi: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 31/80; il premio è riferito al costo riportato nel DM sulle protesi al momento della presentazione della domanda;
- f. scarpe, guanti, copri monconi contributo lire 65.000;
- g. assistenza al grande invalido degente in ospedale: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 31/80 p. 24; (assistenza integrativa ospedaliera)
- h. rimborso spese viaggio per motivi sanitari: contributo erogabile secondo le modalità previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 31/80 p. 26.


L'onere graverà sul capitolo 42126 del bilancio regionale dell'esercizio 2001 e gli importi saranno erogati alle ASL a presentazione del consuntivo di spesa.

Le ASL sono tenute ad anticipare ai singoli aventi diritto le somme dovute, a presentazione delle domande, considerando le stesse come onere assimilabile, nella tempestività del pagamento, alle competenze del personale.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 commi 31 e 32 della legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

C IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 1 AGO. 2001